



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 351

OGGETTO: DEL.NE DI C.C. N.15 DEL 16.2.1994 «REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI» - MODIFICHE / INTEGRAZIONI - PROVVEDIMENTI
(Pro. N. 2007/361)

L'anno duemilasette addi sedici del mese di Marzo, alle ore 12:45 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
DE MAIG DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PEPE CARMINE
PICARONE FRANCESCO

A
P
P
P
A
A
P
P
A
P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
AVOSSA EVA

In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso che il C.C., con deliberazione n. 15 del 16.2.1994, approvava – in via definitiva – il Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici del Comune;

Dato atto che la normativa di legge e di contratto successiva all'adozione del suddetto Regolamento ne ha reso inefficace ed inadeguata la gran parte delle norme per cui, allo stato, si rende quanto mai necessario procedere ad una sua revisione;

- che il Direttore del Settore Personale, con relazione prot. n° 21645 del 6.2.2007, ha intanto prospettato una serie di modifiche/integrazioni al suddetto regolamento e, quindi, definito il testo di alcuni articoli vertenti su materie che necessitano di essere disciplinate anche alla luce delle disposizioni di legge e contrattuali fin qui intervenute (per tutte : D.Lgs. n. 267/2000 e D. Lgs. n.165/2001 –ordinamento lavoro pubblico);

Ravvisata, quindi, l'opportunità e la necessità di procedere all'inserimento di dette norme nel corpo del vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici del Comune;

Visto l'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, quindi, di prendere atto della relazione prot. gen. n° 21645/07 a firma del Direttore del Settore Personale e, per l'effetto, stabilire di approvare le modifiche ed integrazioni da essa apportate al Regolamento in questione;

Visto che, ai sensi dell'art. 49, il Direttore del Settore Personale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1) Per i motivi esposti in premessa, prendere atto e fare propria la relazione prot. n° 21645 del 6.2.2007 a firma del Direttore del Settore Personale e, per l'effetto, stabilire di modificare ed integrare il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto consiliare n.15 del 16.2.1994, nei termini come risultanti dalla succitata relazione, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Darsi atto, che alla luce di quanto stabilito al punto 1), il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla deliberazione di C.C. n. 15 del 16.2.1994, nelle more di una sua completa revisione ed adeguamento, risulta così modificato/integrato:

Art. 3 bis

Ufficio di Gabinetto e Staff del Sindaco

1. Il Sindaco dispone di un Ufficio di Gabinetto e di uno Staff posti alle sue dirette dipendenze e strumentali all'esercizio delle funzioni di rappresentanza, di comunicazione, di informazione, di indirizzo e di controllo *politico che cui all'art. 50 T.U. 267/2000*

2. A tali Uffici possono essere assegnati, per una durata non superiore a quella del mandato del Sindaco, dipendenti di ruolo del Comune ovvero collaboratori assunti con contratto a tempo

di Salerno

determinato, ivi compresi dipendenti di altra pubblica amministrazione collocati in aspettativa senza assegni.

3. I collaboratori di cui al comma precedente sono scelti direttamente dal Sindaco, senza alcun vincolo di contingentamento.

4. Il trattamento economico da corrispondere al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è quello previsto, per analoghe categorie, dai vigenti contratti di lavoro dei dipendenti degli enti locali. Ai sensi dell'art. 90 del T.U.E.L., al suddetto personale il trattamento economico accessorio, come definito dalla contrattazione decentrata integrativa, con deliberazione motivata della Giunta, può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale. Gli oneri conseguenti non gravano sul fondo per il salario accessorio del personale dipendente, determinato in sede di contrattazione decentrata.

5. I contratti di collaborazione, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco, saranno risolti di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente deficitarie o comunque nel caso di anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi causa.

Art. 5 bis

Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato

1. La copertura dei posti in organico di qualifica dirigenziale può avvenire con personale assunto con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o di diritto privato nel rispetto della legge, in possesso dei requisiti indicati nel comma 2.

2. Possono essere assunti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o di laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente la riforma di cui al D.M. n. 509/1999, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di laurea. Possono, altresì, essere assunte, anche in mancanza di un pregresso servizio nella pubblica amministrazione, persone di comprovata qualificazione professionale, desumibile dal curriculum, in possesso di laurea specialistica o di laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente la riforma di cui al D.M. n.509/99, che abbiano, comunque, svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private maturando, per almeno un quinquennio, concrete esperienze di lavoro di rilevanza pari o almeno di livello immediatamente inferiore di quelle previste per il posto dirigenziale da ricoprire. Possono, da ultimo, essere assunte persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche, da comprovato esercizio⁶ professionale, per almeno cinque anni, correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo, ove necessaria, ovvero che provengano dai settori della ricerca e della docenza universitaria.

3. Al di fuori della dotazione organica può essere assunto, previa motivata deliberazione della giunta comunale, personale con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, in numero non superiore al 5 per cento della dotazione organica con quoziente arrotondato all'unità inferiore.

©.liber Jh

u₂

4. E' in facoltà del Sindaco conferire incarichi di funzioni dirigenziali a copertura di posti vacanti nella dotazione organica di qualifica dirigenziale a dipendenti del Comune con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio in categoria giuridica D.3 (funzionario) e che siano in possesso di laurea triennale o specialistica ovvero di laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente la riforma di cui al D.M. n. 509/99. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale e decentrato per il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

5. Per il conferimento di ciascun incarico di cui al comma 4, il Sindaco fruisce di poteri ampiamente discrezionali sotto il profilo amministrativo, senza vincoli derivanti da aspettative di carriera dei funzionari di categoria giuridica D.3 che prestano servizio all'interno dell'Amministrazione, in ossequio al principio legislativo secondo cui, nell'attribuzione delle qualifiche dirigenziali, deve privilegiarsi l'obiettivo della piena efficienza della pubblica amministrazione attraverso la più ampia possibilità di reperimento dei soggetti ritenuti più capaci. La scelta dei soggetti cui conferire l'incarico deve avvenire sulla base di valutazioni di carattere eminentemente fiduciario, tenendo conto, peraltro, in relazione alle attività ed alle competenze associate a ciascuna posizione dirigenziale, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dipendente.

6. I contratti di cui ai commi precedenti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Qualsiasi clausola di diverso contenuto è nulla di diritto. Possono, comunque, essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi per consentire al Sindaco di nuova elezione di adottare le decisioni in merito alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacante.

Art. 5 ter

Mobilità Pubblico Privato

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 i dirigenti comunali, ai fini del proprio accrescimento professionale, possono a domanda essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati anche operanti in sede internazionale.

Il periodo di collocamento in aspettativa non può superare i 5 anni.

Il numero dei dirigenti collocati in aspettativa non potrà comunque superare il 5% della dotazione organica della dirigenza.

Oltre ai casi di esclusione previsti dal comma 5 dell'art. 23 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 e nei limiti del capoverso precedente resta ferma la facoltà di diniego dell'Amministrazione per ragioni organizzative.

2. Per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, il Comune di Salerno può disporre l'assegnazione temporanea, anche a tempo parziale, di personale dirigenziale e non dirigenziale ~~(presso)~~ imprese private o altre Pubbliche Amministrazioni. I protocolli d'intesa disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento ed il trattamento economico fermo restando che eventuali compensi aggiuntivi sono posti a carico dei soggetti destinatari.

3. Per quanto non regolato dal presente articolo si richiamano le disposizioni dell'art. 23 -bis del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001.

Art. 17

Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

1. Per il perseguimento di specifici obiettivi predeterminati, è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, documentata da "curriculum", purchè rispondente ai seguenti principi generali:

- a) coerenza ed utilità rispetto ai fini propri del Comune;
- b) specificità e temporaneità dell'incarico(indicazione della durata dell'incarico);
- c) impossibilità di adeguato e tempestivo assolvimento mediante le professionalità interne alla struttura del Comune;
- d) congruità della spesa, intesa come proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione

2. Le convenzioni di cui al comma precedente, approvate dalla Giunta Comunale, determinano la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.⊙

Art. 20

Norme abrogate

1. Resta abrogato l'art. 17 del testo del presente Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 16.2.1994.

3) Darsi atto che del contenuto del presente provvedimento è stata data informazione preventiva alle OO.SS. nel corso della sessione di contrattazione decentrata riferita al rinnovo del contratto decentrato.


4) Mandare al Settore Personale perché provveda agli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PERSONALE
esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
sola regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.

IL DIRETTORE

Si dichiara la regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.

IL RAGIONIERE CAPO



Ai sensi dell'art. 96 dello Statuto, si esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità, con espresso obbligo, sotto il profilo della intelligenza dei precetti, di motivare e provvedere ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 267/00 (art. 192) istruttivi (legge 241/90 SS.MM.II.)
2) Di rispettare i limiti numerici e di spesa di cui all'art. 1 comma 523 e 529 e secondo della legge 27.12.06 n° 296, art. 1 comma 187 legge 266/05, nonché al divieto di cui all'art. 1 comma 95 L. 311/04
3) Di ommettere il presente provvedimento in caso di invarianza
Il Legittimo Per il
